

in presenza di indicazioni descrittive per le quali sussiste la necessità che restino disponibili, sia necessario e debba essere dimostrato un grado di diffusione delle stesse in una percentuale degli ambienti commerciali interessati superiore al 50 %.

Se da questa disposizione si possano evincere criteri circa le modalità di accertamento del carattere distintivo acquisito a seguito dell'uso del marchio.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, 89/104/CEE (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1).

**Ricorso del 18 marzo 1997 contro la Repubblica italiana
presentato dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-112/97)
(97/C 166/08)**

Il 18 marzo 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Paolo Stancanelli e Hans Stovlbaek, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliata presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che piaccia alla Corte

ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta,

- constatare che la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenendo un regime che prescrive l'installazione in locali abitati dei soli generatori di calore di tipo «stagnò», con ciò implicitamente vietando l'installazione di generatori di calore di altro tipo conformi alla direttiva 90/396/CEE (¹), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del diritto comunitario;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 5, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 (di seguito definito «il DPR 412/93») prescrive che nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici che comportino l'installazione di generatori di calore individuale, esclusi i casi di mera sostituzione, possono essere impiegati generatori isolati rispetto all'ambiente abitato oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.

Se è vero che l'articolo 5, comma 10, del DPR 412/93 non contiene un divieto di commercializzazione di generatori di calore non isolati (di tipo «aperto»), né un divieto generalizzato di installazione dei medesimi, è altrettanto vero che tale disposizione vieta specificamente, anche se impli-

citamente, l'installazione di tali generatori in ambienti abitati nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione degli impianti termici.

Tale divieto specifico viola l'articolo 4 della direttiva 90/396/CEE, in quanto costituisce un impedimento alla messa in servizio di apparecchi cui si applica la direttiva e che soddisfano i requisiti essenziali da essa previsti.

L'argomentazione secondo cui l'articolo 5, paragrafo 10, del DPR 412/93 è compatibile con la direttiva 90/396/CEE, in ragione delle esigenze di sicurezza che ne stanno alla base, è infondata. In effetti, i requisiti essenziali che la direttiva prescrive per quanto concerne l'installazione e l'impiego degli apparecchi a gas — compresi quelli di tipo «aperto» — sono esaustivi, in quanto soddisfano tutte le esigenze di sicurezza rilevanti, e hanno carattere imperativo. In questo caso, le autorità nazionali non hanno più la possibilità di mantenere in vigore né di adottare delle disposizioni nazionali che prescrivano il rispetto di ulteriori requisiti, altrimenti l'attuazione e il funzionamento del mercato interno verrebbero illegittimamente ostacolati.

L'argomento secondo cui l'articolo 5, paragrafo 10, del DPR 412/93 va considerato come una deroga legittima al principio della libera circolazione dei prodotti, in forza degli articoli 36 e 100 A, paragrafo 4, oppure dell'articolo 129 A del trattato CE, è anche esso infondato.

(¹) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, p. 15.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro
il Regno di Spagna, proposto il 19 marzo 1997
(Causa C-114/97)
(97/C 166/09)**

Il 19 marzo 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. Caeiro e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner C 254, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato, e in particolare degli artt. 48, 52 e 59, avendo mantenuto in vigore gli artt. 7, 8 e 10 della legge 23/1992 (¹), del 30 luglio 1992, nella parte in cui subordinano la concessione dell'autorizzazione a svolgere attività di sicurezza privata, nel caso delle cosiddette «imprese di sicurezza», al requisito di possedere la nazionalità spagnola, a che i loro amministratori e direttori abbiano la residenza in Spagna e, per quanto riguarda il «personale di sicurezza», al fatto di possedere la cittadinanza spagnola;
2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento:

Il requisito in forza del quale gli amministratori di una società debbono avere la residenza nello Stato membro in cui la società stessa è stabilita (art. 8 della legge) equivale a una discriminazione in base alla nazionalità.

Il requisito imposto alle imprese di avere la nazionalità spagnola (art. 7 della legge) è esplicitamente discriminatorio e implica una limitazione del diritto delle imprese di svolgere la loro attività tramite succursali o agenzie, come espressamente previsto dall'art. 52 del Trattato CE.

Nel caso in cui il personale di sicurezza lavori per conto proprio, il requisito di nazionalità previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge è anch'esso in contrasto con l'art. 52 del Trattato.

Per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi:

Il requisito di nazionalità dell'impresa imposto dall'art. 7 e quello di residenza dei dirigenti imposto dall'art. 8 della legge ha l'effetto di escludere qualunque attività di sicurezza privata da parte di imprese o di personale di sicurezza che non abbiano uno stabilimento in Spagna. Tale requisito costituisce un ostacolo discriminatorio alla libera prestazione dei servizi.

Per quanto riguarda l'art. 55 del Trattato CE:

La Commissione ritiene che il semplice fatto che imprese private siano state incaricate di taluni servizi di sicurezza, servizi che sono stati così sottratti per la maggior parte all'ambito dello Stato, esclude la conclusione secondo la quale «la sicurezza privata [...] si integra funzionalmente nel monopolio della sicurezza spettante allo Stato». Inoltre, proprio il testo della legge specifica che le attività delle imprese ed il personale di sicurezza sono complementari e subordinati a quelli della sicurezza pubblica, senza giungere a dire che fanno parte della sicurezza pubblica.

La partecipazione all'esercizio di pubblici poteri non si deduce dagli effetti o dall'obiettivo di talune attività bensì dai poteri e dalle facoltà conferiti alle imprese o persone che svolgono tali attività. La prevenzione dei delitti non presuppone una prerogativa dei pubblici poteri, potendo i privati, in determinate circostanze, agire allo scopo di prevenire delitti. Inoltre, alle imprese e al personale di sicurezza non è stata specificamente attribuita la prevenzione dei delitti in generale, bensì solo in relazione all'oggetto della protezione.

Nemmeno lo specifico obbligo di assistere le Forze e Corpi di sicurezza che incombe alle imprese e al personale di sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, di prestar loro la loro collaborazione e di seguirne le istruzioni in relazione all'oggetto di protezione possono condurre alla conclusione che esse partecipano all'esercizio di pubblici poteri. Tale obbligo incombe, in determinate circostanze, a qualunque cittadino. Inoltre, una partecipazione ausiliaria e

preparatoria all'esercizio di pubblici poteri non costituisce una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di tali poteri ai sensi dell'art. 55 del Trattato.

La possibilità di portare armi, ancorché eccezionale, non è un prerogativa esclusiva delle Forze e Corpi di sicurezza o di altra istanza dei pubblici poteri, e pertanto non si può affermare che tale circostanza indichi di per sé che il personale di sicurezza partecipa all'esercizio di pubblici poteri. Ad esempio, il regolamento sulle armi, approvato con decreto regio 137/1993 del 29 gennaio, prevede la possibilità di rilasciare, in circostanze giustificate, licenze di porto d'armi a privati, ivi inclusi i cittadini di altri Stati membri. Evidentemente, il personale di sicurezza deve essere in possesso di una licenza di porto d'armi per poter prestare il servizio, come qualunque altro cittadino.

Per quanto riguarda l'art. 56 del Trattato CE:

La Commissione afferma che non è chiaro perché il fatto che un detective o un vigilante (che svolgano la loro attività in modo indipendente) non sia spagnolo, bensì abbia la cittadinanza di un altro Stato membro, costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale della società.

L'esclusione di tutte le imprese i cui amministratori e direttori non abbiano la residenza in Spagna nonché di tutti i cittadini di altri Stati membri pare essenzialmente fondata su considerazioni di ordine amministrativo.

Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori:

Poiché il personale di sicurezza non ha lo status di dipendente della pubblica amministrazione, non sembra applicabile la disposizione dell'art. 48, n. 4.

I motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, previsti dall'art. 48, n. 3, non consentono di sottrarre tutto un settore di attività dalla libera circolazione dei lavoratori e dall'accesso all'impiego.

(¹) Boletín Oficial del Estado del 4 agosto 1992.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione di ricorso per le attività economiche rurali con ordinanza 12 marzo 1997, nella causa promossa da Laura Pitkäranta, legalmente rappresentata da Anne Pitkäranta in qualità di tutore

(Causa C-118/97)

(97/C 166/10)

Con ordinanza 12 marzo 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1997, nella causa promossa da Laura Pitkäranta, legalmente rappresentata da Anne Pitkäranta in qualità di tutore, la Commissione di ricorso per le